



Impresa Responsabile

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Impresa Responsabile - Mod. X5085.0
Prodotto per la copertura della responsabilità civile di imprese

GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	5
COSA È ASSICURATO	8
GARANZIE BASE	8
GARANZIE OPZIONALI	12
COSA NON È ASSICURATO	18
LIMITI DI COPERTURA	20
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	22

GLOSSARIO

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Contraente	chi stipula l'assicurazione.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danni patrimoniali	qualsiasi pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte, lesioni personali e danneggiamento a cose.
Elementi Variabili	dati e/o parametri di rischio presi come base per il calcolo del premio anticipato in via provvisoria e necessari per la regolazione del premio alla fine di ciascun periodo di assicurazione.
Fatturato	<p>l'ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.).</p> <p>Per la garanzia Responsabilità Civile Prodotti (fatturato di produzione): l'ammontare delle vendite o delle prestazioni di servizi realizzato in un anno dall'assicurato, detto anche volume d'affari, comprovato dalle prescritte scritture contabili (escluso I.V.A.) e generato esclusivamente dalla produzione dei prodotti assicurati.</p>
Franchigia	la parte di danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'assicurato.
Indennizzo	somma dovuta dalla società all'assicurato in caso di sinistro.
Massimale	<p>l'obbligazione massima della società per ogni sinistro o per anno assicurativo, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali.</p> <p>Quando è previsto un limite di risarcimento per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.</p>
Periodo di assicurazione	in caso di assicurazione di durata pari o inferiore a un anno, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto dell'assicurazione e termina alla scadenza dell'assicurazione stessa. In caso di assicurazione di durata superiore a un anno, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto dell'assicurazione e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di un anno.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio o Contributo	la somma dovuta dal contraente alla società.
Prestatori di lavoro	<p>tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C.</p> <p>Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad. es. contratto d'opera, contratto di appalto).</p>
Retribuzioni Inail - non Inail	l'ammontare complessivo degli importi erogati ai prestatori di lavoro (come sopra definiti), le retribuzioni convenzionali ai fini INAIL dei titolari dell'attività e dei loro familiari coadiuvanti, nonché gli importi erogati ai soggetti terzi per la fornitura di manodopera.
Risarcimento	somma pagata dalla società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	la parte di danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Nella garanzia Responsabilità Civile Prodotti: consiste nella richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione, avanzata nei confronti dell'assicurato. Nella garanzia Ritiro Prodotti: consiste nella richiesta di rimborso, da parte dell'assicurato, delle spese necessarie per il ritiro dei prodotti.
Sinistro in serie	nella garanzia Responsabilità Civile Prodotti: una pluralità di sinistri originati da uno stesso difetto anche se manifestatisi in più prodotti e in più anni;
Società	Assicuratrice Val Piave SpA, che presta l'assicurazione, come risulta dalla polizza sottoscritta dalle parti.
Territorio europeo	Stati facenti parte del continente europeo.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 1.2 - ALTRE ASSICURAZIONI

Come previsto dall'art. 1910 del Codice civile, il contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla società l'esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per il medesimo rischio e sulle medesime cose. In caso di sinistro il contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 1.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla società.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 1.5 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.7 - FACOLTÀ DI RECESSO

La facoltà di recesso è prevista nei seguenti casi:

nel caso di contratto a durata poliennale superiore a 5 anni, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio, **mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di almeno 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata;**

dopo ogni sinistro e **fino al 60° giorno** dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la società e il contraente possono recedere dall'assicurazione, **mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 30 giorni.**

In caso di recesso da parte della società, la stessa, entro **15 giorni** dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte e del contributo annuo stabilito dallo Statuto.

Art. 1.8 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza; il contratto può avere durata annuale, poliennale o inferiore all'anno.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica".

Nel caso di TACITO RINNOVO, il contratto di assicurazione si rinnova alla scadenza annuale o a quella poliennale, e così successivamente, di anno in anno, salvo in caso di disdetta comunicata da una delle parti ed inviata nelle forme e nei termini di cui all'art. 1.9 - Disdetta dell'assicurazione.

Nel caso di SCADENZA AUTOMATICA, il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

Art. 1.9 - DISDETTA DELL'ASSICURAZIONE

Entrambe le parti possono disdire il contratto stipulato nella forma "a tacito rinnovo" inviando una comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), da spedire

almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art. 1.10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.11 - FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal contraente pur essendo prevista la possibilità di corrisponderlo in rate semestrali, trimestrali o quadrimestrali, fermo quanto previsto all'art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Art. 1.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.13 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte sulla base di Elementi Variabili, come Fatturato e Retribuzioni I.n.a.i.l. - non I.n.a.i.l., esso viene:

anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo di assicurazione, come acconto di premio.

Tale anticipo è calcolato sulla base del tasso di regolazione e del preventivo relativo agli Elementi Variabili esposti nella scheda di polizza;

regolato, alla fine di ciascun periodo di assicurazione, a seconda delle variazioni intervenute negli Elementi Variabili durante lo stesso periodo.

Resta fermo il premio minimo stabilito nella scheda di polizza.

a) **Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio:**

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, **il contraente deve fornire per iscritto alla società**, in relazione a quanto previsto dal contratto, **il consuntivo degli Elementi Variabili indicati in polizza**. Le differenze attive che risultano dalla regolazione **devono essere pagate entro 60 giorni dalla comunicazione effettuata dalla società**.

b) **Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e dell'obbligo di pagamento:**

Nel caso in cui il contraente, nei termini prescritti dalla lettera che precede, non abbia comunicato i dati e pagato la differenza dovuta, l'eventuale Indennizzo, **relativamente ai sinistri accaduti nel periodo di assicurazione immediatamente successivo a quello per il quale non è stata effettuata la comunicazione e/o il pagamento della differenza se dovuta, sarà ridotto** tenuto conto del rapporto tra il premio anticipato e quello calcolato sul consuntivo dichiarato o accertato degli Elementi Variabili, restando la parte rimanente a carico dell'assicurato. Tale riduzione proporzionale non verrà applicata per i sinistri avvenuti dopo le 24 del giorno in cui il contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi. Resta fermo il diritto della società di agire giudizialmente per il recupero della parte di premio non corrisposta.

c) **Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria:**

Se all'atto della regolazione il consuntivo degli Elementi Variabili supera il doppio di quelli presi come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza successiva alla comunicazione degli Elementi Variabili effettuata dal contraente, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli stessi, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) **Verifiche e controlli:**

La società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli ed **il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e i documenti necessari** richiesti dalla società stessa (ad esempio il libro unico del lavoro e il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 1.14 - INDICIZZAZIONE

Se è stata espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni percentuali dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, sarà adottato l'indice di giugno dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali ed il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua. Il contraente riceverà apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in polizza, le parti possono rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza **con lettera raccomandata A.R. da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale**. In questo caso le somme, i massimali ed il premio restano quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Sono soggetti ad adeguamento anche i limiti di Indennizzo non espressi in percentuale.

Art. 1.15 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il Territorio europeo.

Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere l'assicurazione vale per il mondo intero.

La garanzia di cui all'art. 2.1.7 - Committenza auto - **vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.**

La garanzia di cui all'art. 2.2.26 - Responsabilità Civile Prodotti - vale per i prodotti per i quali l'assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, per i prodotti messi in circolazione in tutto il mondo **con esclusione di USA, Canada e Messico** e per i danni ovunque verificatisi **con esclusione di USA, Canada e Messico.**

La garanzia di cui all'art. 2.2.27 - Ritiro Prodotti - vale per le operazioni di ritiro nei territori di Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e Paesi dell'Unione Europea.

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Il contraente può scegliere se acquistare singolarmente o entrambe le garanzie base "Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)" e "Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)". Se richiamati nella scheda di polizza sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali indicate sulla scheda stessa e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

Art. 2.1.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La garanzia copre i danni involontariamente causati a terzi e il conseguente Risarcimento per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, dovuto dall'assicurato quale civilmente responsabile **in conseguenza di un fatto che si è verificato in relazione all'esercizio delle attività dichiarate**, comprese quelle preliminari, complementari ed accessorie.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato per fatto doloso dei propri prestatori di lavoro.

Art. 2.1.2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La garanzia comprende, **fatto salvo l'assolvimento dell'obbligo assicurativo I.N.A.I.L. e delle disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro**, il risarcimento, dovuto dall'assicurato, quale civilmente responsabile, per:

- a) le azioni di regresso o di surroga esperite dall'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S., previste dalle disposizioni di legge, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro. Nel caso di rivalsa I.N.A.I.L. sono equiparati ai prestatori di lavoro i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti;
- b) i danni che non rientrano nei casi di cui al precedente punto, per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro, da cui sia derivata la morte o una invalidità permanente, **con applicazione di una franchigia di euro 2.500,00**. Sono comprese le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. come previsto dall'Art. 14 della legge 12.6.1984 n. 22.

GARANZIE BASE VALIDE SE ACQUISTATA LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) di cui all' art. 2.1.1

Art. 2.1.3 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Se la garanzia viene prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.

Art. 2.1.4 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DEI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato in qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o descritti in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende le civili abitazioni, compreso uso foresteria, o spazi aziendali **che si trovano all'interno del perimetro aziendale assicurato**.

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante dalla proprietà delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati e delle cose che si trovano in questi spazi, anche tenuti a giardino o parco, di strade private e recinzioni con cancelli anche automatici.

La garanzia non copre la responsabilità per i danni derivanti da:

- **lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione;**
- **spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne**, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
- **umidità, stitilicidio e, in genere, insalubrità dei locali;**
- **attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.**

Se il fabbricato è in condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto quella per i danni a carico della proprietà comune di cui egli debba rispondere pro quota, **escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini**.

Nel caso in cui il rischio sia parametrato sul valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato ed al momento del sinistro il predetto valore, escluso il valore dell'area, superasse il 20% del valore dichiarato in polizza dall'assicurato/contraente, la società risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 2.1.5 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO O SCARICO

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni derivanti a mezzi di trasporto durante le operazioni di carico o scarico o quando siano in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. È esclusa la responsabilità per i danni conseguenti al mancato uso dei mezzi. La garanzia opera in deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T - lett. e).

Art. 2.1.6 - DANNI AD AUTOMEZZI DI TERZI E/O DI PRESTATORI DI LAVORO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato per i danni causati ad automezzi di terzi e di prestatori di lavoro dell'assicurato, **in sosta in aree di pertinenza dell'azienda, non riconducibili alla copertura R.C. Auto obbligatoria**, di cui al D. Lgs 07/09/2005, n. 205 e successive modifiche.
Sono esclusi i danni da furto, da incendio, quelli conseguenti a mancato uso e quelli causati alle cose che si trovano sui veicoli stessi.

Art. 2.1.7 - COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'assicurato, come previsto dall'Art. 2049 del Codice civile, per danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli, **purché questi non siano di proprietà o in usufrutto dell'assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.** La garanzia vale anche per le lesioni personali causate alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. **La presente garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.**

Art. 2.1.8 - MANCATO O INSUFFICIENTE INTERVENTO SULLA SEGNALETICA

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica di prevenzione o segnalazione, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di cantieri, di opere o di lavori, di macchine, di impianti o di attrezzi, di depositi di materiale, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con i lavori oggetto dell'assicurazione e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

Art. 2.1.9 - LAVORI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE (non operante per il settore edile ed impiantista)

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni a terzi verificatisi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati in cui si svolge l'attività dichiarata in polizza, **purché si tratti di lavori effettuati in economia**, mentre in caso di **lavori affidati in appalto a terzi la garanzia è operante solo a copertura della responsabilità civile dell'assicurato in qualità di committente.**

L'assicurazione opera, per i lavori suddetti, anche quando l'assicurato è committente di lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Questa garanzia opera purché:

- **l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori e, se prescritto dal D. Lgs. 81/2008, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **dagli eventi siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice penale.**

Art. 2.1.10 - PERSONE CONSIDERATE TERZI

Sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio - **escluse le malattie professionali - e purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime**, così come definite dall'Art. 583 del Codice penale:

- a) i titolari e i dipendenti di aziende diverse dall'assicurato - quali aziende di trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o ad attività complementari o accessorie a quella dell'assicurato formante oggetto dell'assicurazione;
- b) le persone, non dipendenti dell'assicurato, addette a servizi di pulizia e manutenzione;
- c) i liberi professionisti che abbiano rapporti anche occasionali con l'assicurato e frequentino l'azienda in ragione del loro incarico.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.3 - Persone non considerate terzi.

Art. 2.1.11 - IMPRESE COAPPALTATRICI

Premesso che l'assicurato ed i suoi dipendenti possono operare nell'ambiente di lavoro con imprese coappaltatrici, si dà atto che sono considerati terzi i titolari ed i dipendenti di tali imprese, **sempreché la natura dei lavori svolti dall'assicurato e dalle imprese coappaltatrici sia diversa.**

Art. 2.1.12 - CAUSALE INCENDIO

La garanzia comprende la responsabilità per i danni causati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute. Se è operante, in nome e per conto dell'assicurato, una polizza incendio con copertura "ricorso terzi", questa garanzia vale per la parte eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. - lett. j) e con esclusione dei lavori presso terzi.

Art 2.1.13 - DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE

La garanzia comprende la responsabilità per i danni da inquinamento **causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell'attività assicurata.**

Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dagli impianti, macchinari, condutture ed attrezzature in uso all'assicurato o di sua proprietà.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T - lett. o).

Art 2.1.14 - DIFESA PENALE

La società presta - a favore dell'assicurato - la sua assistenza in sede penale anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle parti lese.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 3.2 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali.

Art 2.1.15 - BUONA FEDE

L'omissione, da parte del contraente o dell'assicurato, di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.**

Art 2.1.16 - ALTRE ATTIVITA' E SERVIZI GARANTITI

L'assicurazione prestata ai sensi della presente polizza si intende anche a copertura della responsabilità civile derivante all'assicurato:

- a) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati **sul territorio nazionale, con esclusione dei danni alle cose sulle quali essi sono installati;** se la manutenzione è affidata a terzi, è compresa la responsabilità dell'assicurato quale committente dei lavori suddetti;
- b) dall'attività di primo soccorso svolte in locali situati all'interno dell'azienda **ad esclusione della responsabilità medica dei sanitari in genere;**
- c) dall'esistenza di servizi di sorveglianza effettuati in proprio con guardiani anche armati, **con esclusione dei danni provocati dall'utilizzo non accidentale delle armi stesse; si intendono sempre esclusi i soggetti terzi rispetto al contraente;**
- d) dalla proprietà di cani da guardia;
- e) dalla partecipazione e dall'organizzazione di esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi e convegni nonché dalla proprietà, conduzione, allestimento e smontaggio degli stand e relativi impianti, **purché inerenti all'attività dichiarata in polizza;**
- f) dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione dei cibi;
- g) dalla proprietà e dalla gestione - nell'ambito del servizio di mensa per i prestatori di lavoro, lavoratori autonomi e collaboratori in genere dell'azienda assicurata - di distributori automatici di cibi e bevande, compreso il rischio conseguente alla somministrazione degli stessi;
- h) dalla gestione ed organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni aziendali e culturali in genere; nel caso in cui le suddette manifestazioni od attività siano aperte al pubblico, **la garanzia è prestata a condizione che le stesse siano state autorizzate dalle competenti Autorità;**
- i) dall'impiego di una propria squadra antincendio o dal semplice e diretto intervento dei prestatori di lavoro dell'assicurato per tale scopo;
- j) dalla proprietà e dall'uso di velocipedi e di ciclo furgoncini senza motore, anche al di fuori dell'area aziendale, **esclusivamente per le necessità dell'azienda e nello svolgimento delle attività dichiarate in polizza;**
- k) dall'organizzazione di corsi di formazione teorici e pratici compresi i danni corporali subiti dai corsisti o stagisti, nonché i danni dagli stessi causati a terzi e a prestatori di lavoro;
- l) da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci nonché da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'assicurato, **purché connesse con l'attività dichiarata in polizza. Si intendono esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 07.09.2005 n.209 e successive modificazioni;**

- m) dall'esistenza di reparti e servizi, purché complementari ed accessori ed utilizzati esclusivamente per le necessità dell'azienda quali officine meccaniche, falegnamerie, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura autogena;
- n) dall'organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dello stabilimento;
- o) dallo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno degli stabilimenti;
- p) dall'esercizio di uffici e depositi utilizzati dall'assicurato **purché inerenti all'attività dichiarata in polizza.**

Qualora le attività sopra citate siano date in appalto a terzi, la garanzia opera in favore dell'assicurato in qualità di committente e a condizione che le attività siano collegate all'attività assicurata.

GARANZIE BASE VALIDE SE ACQUISTATA LA GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O) di cui all'art. 2.1.2

Art 2.1.17 - RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

La garanzia comprende la responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro (compresi dirigenti e quadri) dell'assicurato, per danni **involontariamente** cagionati a terzi, **escluso l'assicurato stesso**, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i prestatori di lavoro stessi, **purché dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 Codice Penale.**

Art 2.1.18 - INESATTE INTERPRETAZIONI DELLE NORME I.N.A.I.L. ED I.N.P.S.

L'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro si intende valida anche per le inesatte interpretazioni delle norme che regolano la legge I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. che possono indurre l'assicurato in posizione irregolare.

GARANZIE OPZIONALI

Le seguenti garanzie opzionali, se acquistate dall'assicurato, sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art.2.4).

Le garanzie opzionali sono acquistabili in presenza di garanzia R.C.T (di cui all'art. 2.1.1), salvo diversa indicazione espressamente prevista nei singoli articoli.

Art 2.2.1 - LAVORI PRESSO TERZI

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni:

- a) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- b) alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi **che, per volume o peso, non possono essere rimosse;**
- c) ai locali ove si eseguono i lavori. **Si intende sempre escluso il danno all'opera ed alle parti direttamente oggetto di lavorazione.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 lett. f) e j) – Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.

Art 2.2.2 - LAVORI ESCLUSIVI DI DEMOLIZIONE E DISFACIMENTO

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni conseguenti a lavori esclusivi di demolizione e disfacimento.

La garanzia opera in deroga all'art 2.3.1- Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. – lettera q).

Art 2.2.3 - DETENZIONE ED IMPIEGO DI ESPLOSIVI

Qualora l'attività dichiarata in polizza preveda espressamente la detenzione e l'impiego **autorizzati** di esplosivi, l'assicurazione comprende il rischio ad essi relativo, **con esclusione, comunque, dei danni alle coltivazioni, nonché ai fabbricati, alle cose in essi contenute e ai manufatti in genere, che si verifichino nel raggio di 100 metri dal fornello di mina.** La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.2 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. e R.C.O- lettera a).

Art 2.2.4 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER FATTO DI SUBAPPALTATORI

Premesso che l'assicurato subappalta fino alla percentuale, indicata nel frontespizio di polizza, del totale del Fatturato dichiarato, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri dell'assicurato.

La garanzia è prestata nell'ambito della descrizione dell'attività, delle condizioni prestate e nei limiti definiti nella scheda di polizza.

Art 2.2.5 - INFORTUNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI E LORO DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art.2.3.3 – Persone non considerate terzi - lett. c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro **(con esclusione delle malattie professionali)**, i subappaltatori ed i loro dipendenti, **sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale.**

Art 2.2.6 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.-lett. g).

Art 2.2.7 - DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno. La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.- lett. g).

Art 2.2.8 - DANNI DA VIBRAZIONI

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni da vibrazione, ondulazione, oscillazione, determinati dall'utilizzo di macchine, macchinari e attrezzature necessari per l'esecuzione dei lavori oggetto della presente assicurazione.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 – Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.- lett. g).

Art 2.2.9 - DANNI DA FURTO AGEVOLATI DA IMPALCATURE E PONTEGGI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto, consumato o tentato, cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato e/o in uso e/o custodia dello stesso.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T - lett. h).

Art 2.2.10 – DANNI A COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'assicurato e/o

dei suoi dipendenti, **purché tali danni non si verifichino in conseguenza dell'uso o del trasporto di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori sulle stesse.**

Sono comunque compresi i danni alle cose sollevate, caricate, scaricate e/o movimentate nell'ambito dell'azienda assicurata e/o presso terzi.

Sono sempre esclusi i danni a macchinari e/o attrezzature costituenti strumenti di lavoro nonché quelli da furto, smarrimento, incendio e bagnamento.

La presente garanzia non è operante per i danni causati durante le operazioni di rimozione dei veicoli per soccorso stradale ed alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori (art. 2.3.1. lett. c).

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T - lett. d).

Art 2.2.11 - SCAVI E REINTERRI

Per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi **fino a quarantacinque giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente**, compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T - lett. l).

Art 2.2.12 - POSTUMA IMPIANTISTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti anche non installati dall'assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'assicurazione è prestata per le attività di cui al D.M. n. 37 del 13 marzo 2008 e successive eventuali modifiche purché l'assicurato sia in possesso delle abilitazioni previste dalla legge.

L'assicurazione vale per i lavori eseguiti in immobili e/o aree di pertinenza degli stessi.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T - lett. l).

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) **agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- b) **da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- c) **da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;**
- d) **da mancato od intempestivo intervento manutentivo;**

L'assicurazione è prestata per i lavori effettuati dall'assicurato non oltre due anni prima della data di effetto dell'assicurazione e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla società entro il periodo di validità della presente assicurazione e comunque non oltre 5 anni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. La data di ultimazione lavori dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna o altro documento equivalente.

Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione dell'assicurazione e quelle riferite a sinistri già noti all'assicurato prima della stipulazione dell'assicurazione.

In caso di esistenza di altra assicurazione con la stessa copertura, questa garanzia opzionale è valida in secondo rischio.

Art 2.2.13 - IMPIEGO DI CARRELLI ELEVATORI DA PARTE DI PERSONE NON ABILITATE

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni derivanti da impiego di carrelli elevatori che siano condotti od azionati da persona anche non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, **sempreché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T - lett. b).

Art 2.2.14 - DANNI DA ACQUA PIOVANA (LIMITATAMENTE ALLE IMPRESE EDILI)

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni a cose di terzi provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere **in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T - lett. r).

La presente garanzia, **in presenza di direttore lavori terzo rispetto al contraente, si intende prestata a secondo rischio.**

Art 2.2.15 - DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 (Responsabilità civile derivante dalla normativa in materia di tutela e salute della sicurezza nei luoghi di lavoro) – acquistabile in presenza della garanzia R.C.O. (art. 2.1.2)

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni, nonché per la responsabilità civile personale derivante al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominato dall'assicurato ai sensi del predetto decreto legislativo, per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'assicurato stesso.

Qualora l'attività assicurata preveda lavoro presso terzi in cantieri temporanei o mobili, così come definiti dalle

normative di legge, la garanzia assicurativa vale anche per il risarcimento delle somme che l'assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, in relazione allo svolgimento da parte dell'assicurato stesso o suo Prestatore di lavoro, dell'attività di "Responsabile dei lavori" prevista e disciplinata dal Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (e successive modifiche o integrazioni), per danni involontariamente cagionati a terzi (compreso tra questi il committente), per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose.

La garanzia vale per gli incarichi assunti dall'assicurato dopo la data di effetto della presente polizza.

Si intende in ogni caso esclusa ogni responsabilità inerente all'attività di "coordinatore per la progettazione" e di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" (artt. 91 e 92 del suddetto decreto).

Art 2.2.16 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ESTERNE

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge, per i danni involontariamente arrecati a terzi nell'esercizio di attività anche esterne di carattere complementare e accessorio a quelle dichiarate in polizza, quali approvvigionamenti e trasporti per consegna e prelievi di materiali e/o merci, comprese operazioni di carico e scarico anche se effettuati con mezzi e dispositivi meccanici.

Restano esclusi i rischi inerenti alla circolazione di mezzi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 07.09.2005 n. 209 e successive modificazioni.

Art. 2.2.17 - DANNI DA PRODOTTI VENDUTI O NOLEGGIATI

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati da prodotti venduti, noleggiati o somministrati direttamente al consumatore finale.

La garanzia è operante per i danni causati a terzi entro un anno dalla vendita, noleggio o somministrazione e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Si intende sempre e comunque escluso il danno derivante da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati.

Art. 2.2.18 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni derivanti da mancato o ritardato inizio attività, interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro risarcibile ai termini di polizza.** La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 – Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.- lett. n).

Art. 2.2.19 - PERSONE NON ALLE DIRETTE DIPENDENZE DELL'ASSICURATO

Premesso che l'assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione, di prestatori d'opera non dipendenti, per lavori relativi all'attività descritta in polizza, di comune accordo tra le parti contraenti si conviene che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2.3.1 - Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. - lett. k), sono compresi in garanzia, limitatamente alla responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'assicurato stesso ai sensi dell'art 2049 c.c., i danni cagionati a terzi dalle persone di cui sopra, **mentre esplicano la propria attività presso l'assicurato.**

Ciò, comunque, **entro i limiti ed il massimale previsto per l'assicurazione Responsabilità Civile Terzi, il quale resta, ad ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità tra l'assicurato e le suddette persone.**

Resta inteso che tale garanzia è prestata in eccesso a eventuali coperture stipulate dalle predette persone.

Art. 2.2.20 - COMMITTENZA LAVORI

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato quale committente di lavori di qualsiasi natura, **purché ricollegabili in linea diretta con l'attività assicurata.**

Art. 2.2.21 - CIRCOLAZIONE CARRELLI

La garanzia comprende i danni causati a terzi dalla circolazione di carrelli, così come definiti dal Codice della Strada, nelle **aree private in cui si svolge l'attività dell'assicurato.** Sono comprese in garanzia anche i danni a terzi per circolazione dei carrelli non **soggetti ad assicurazione obbligatoria** (R.C. Auto) su strade di uso pubblico e aree a queste equiparate, **purché il carrello vi circoli nel rispetto della normativa vigente.**

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 – Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T – lett. a).

Art. 2.2.22 - DANNI A OPERE IN COSTRUZIONE E A COSE SU CUI SI ESEGUONO I LAVORI (IMPRESE EDILI E/ O IMPIANTISTI)

Limitatamente ai lavori edili e/o di impiantista eseguiti presso terzi, l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, **purché non di proprietà dell'assicurato.**

Sono comunque esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione.

La garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1– Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T – lett. c).

Art. 2.2.23 – MALATTIE PROFESSIONALI – acquistabile solo in presenza di garanzia R.C.O. (art. 2.1.2)
L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro di cui all'art. 2.1.2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) – è estesa al rischio delle malattie professionali **riconosciute dall'INAIL (ed anche a quelle per le quali venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura).**

La garanzia opzionale opera **a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della polizza e siano conseguenza di fatti colposi posti in essere dall'assicurato non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell'assicurazione e che si siano verificati per la prima volta durante la validità dell'assicurazione.**

Restano escluse le richieste di risarcimento riferite a sinistri già noti all'assicurato prima della stipula della polizza.

La garanzia non vale:

- 1) per la silicosi e per i casi di contagio da virus HIV;**
- 2) per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata una ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 3) per le malattie professionali conseguenti:**
 - a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;**
 - b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.**

Questa esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- 4) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.**

La società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'assicurato, ispezioni per le quali l'assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

L'assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

Art. 2.2.24 - POSTUMA EDILE

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato, a sensi di legge, per danni verificatisi a terzi dopo l'ultimazione dei lavori di edilizia, carpenteria, installazione, manutenzione o riparazione di impianti, attrezzature e cose in genere, **purché derivanti da difettosa esecuzione degli stessi.**

La garanzia opzionale opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 – Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. - lett. I).

L'assicurazione non comprende i danni:

- 1) resi necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o mantenute nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;**
- 2) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**
- 3) da inidoneità o mancata rispondenza degli impianti, attrezzature e cose in genere, all'uso per il quale gli stessi sono destinati;**
- 4) da mancato od intempestivo intervento di manutenzione;**
- 5) da lavori di impermeabilizzazione;**
- 6) da lavori stradali.**

L'assicurazione è prestata **per i lavori effettuati dall'assicurato non oltre 12 mesi prima della data di effetto dell'assicurazione e purché i danni si siano manifestati e siano stati denunciati alla società entro il periodo di validità della presente assicurazione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi. La data di ultimazione lavori dovrà risultare da regolare certificato di collaudo o verbale di consegna od altro documento equivalente.**

Questa garanzia opzionale è prestata **a condizione che l'assicurato sia in regola con le prescrizioni di legge eventualmente esistenti per l'esercizio dell'attività.**

Restano escluse le richieste di risarcimento pervenute successivamente alla cessazione dell'assicurazione e quelle riferite a sinistri già noti all'assicurato prima della stipulazione della polizza.

In caso di esistenza di altra assicurazione con la stessa copertura, questa garanzia opzionale è valida in secondo rischio.

Art. 2.2.25 - EDIL PLUS

L'acquisto di questo pacchetto di garanzie rende operanti le seguenti coperture:

a) Raddoppio dei limiti garanzie attività edile:

i massimali indicati alla tabella Art. 2.4 – Limiti, scoperti e franchigie si intendono raddoppiati per le seguenti condizioni:

- Art. 2.2.10 - Danni a cose in consegna o custodia
- Art. 2.2.22 - Danni a opere in costruzione e cose su cui eseguono lavori (imprese edili e/o impiantisti).

b) Danni a cose sollevate:

la garanzia si estende ai danni a cose di terzi sollevate, caricate o scaricate. a parziale deroga di quanto disposto all'art. 2.3.1 – Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T. - lett. d).

c) Postuma edile:

si intende richiamata la garanzia prevista all'art. 2.2.24.

d) Estensione R.C. Progettazione:

l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni patrimoniali conseguenti ad errori nelle attività di progettazione svolte dall'assicurato e dai propri soci o addetti, **verificati e denunciati non oltre 1 anno dalla data di ultimazione dei lavori stessi eseguiti dall'assicurato, escluso il danno all'opera.** Qualora tali lavori siano affidati dall'assicurato a liberi professionisti, la garanzia è operante a favore dell'assicurato **esclusivamente nella sua qualità di committente.**

La garanzia è valida **a condizione che coloro i quali svolgono l'attività di progettazione siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione di detti lavori.**

e) Errato trattamento dei dati personali:

l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, **purché conseguenti a fatti accidentali e non derivanti da comportamento illecito** continuativamente adottato.

Art. 2.2.26 – RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

A parziale deroga dell'art. 2.3.1 – Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.- lettera I), la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti dell'azienda dopo la loro consegna a terzi:

- a) per morte o lesioni personali;
- b) per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso;
- c) per danno al prodotto finito di terzi o ad un suo componente causato dal prodotto assicurato quale parte fisicamente scindibile del prodotto finito stesso.

La garanzia si intende valida esclusivamente per i prodotti assicurati dichiarati in polizza.

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della società per sinistro, per periodo di assicurazione e per sinistro in serie.

L'assicurazione è valida per le richieste di Risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di "sinistro in serie", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione del contratto, purché non oltre un anno dalla cessazione dell'assicurazione.

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente punto.

Agli effetti della presente garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, sono considerati "difetto dei prodotti":

- a) gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti;
- b) gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da terzi su incarico dell'assicurato;
- c) gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso;
- d) i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati.

Il premio della presente garanzia è convenuto sulla base del Fatturato di produzione dichiarato dal contraente/assicurato e riportato sulla scheda di polizza. **Il contraente si impegna a comunicare alla società ogni variazione in aumento del fatturato di produzione; qualora al momento del sinistro lo stesso dovesse risultare superiore a quello dichiarato, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto, salvo che l'aumento sia uguale o inferiore al 10% del dichiarato.**

Art. 2.2.27 – RITIRO PRODOTTI

L'assicurazione copre le spese necessarie per il ritiro dei prodotti dell'assicurato **dichiarati in polizza, che siano al momento del ritiro già stati consegnati a terzi ed in quanto il ritiro venga effettuato:**

- **quando si sia verificato un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia;**
 - **per evitare un danno a persone o cose indennizzabile a termini della presente garanzia;**
- su ordine delle Autorità in quanto sia stata da questa accertata una mancanza di sicurezza che lo renda pericoloso per le persone.**

L'assicurazione è operante per i sinistri verificatisi e denunciati alla società durante il periodo di

vigenza dell'assicurazione, a condizione che i prodotti oggetto delle operazioni di ritiro siano stati messi in circolazione nel medesimo periodo e che l'operazione di ritiro sia stata cominciata prima della scadenza del contratto.

La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 2.3.1 – Rischi esclusi dall'assicurazione R.C.T.- lettera I) e **copre esclusivamente le spese sostenute dall'assicurato per:**

- a) la comunicazione, intendendosi per tali le pubblicazioni su quotidiani o altri mezzi di stampa, gli annunci attraverso la radio, la televisione o altri mezzi di comunicazione;
- b) individuare, rintracciare e selezionare i prodotti;
- c) l'analisi del prodotto, al fine di individuare la serie o il lotto da sottoporre a ritiro;
- d) il trasporto, l'imballaggio e il magazzinaggio temporaneo dei prodotti;
- e) la distruzione dei prodotti, purché questa sia stata ordinata dell'Autorità competente oppure qualora le spese per la distruzione siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo;
- f) la riparazione dei prodotti presso il consumatore finale qualora tali spese siano inferiori a quelle necessarie per il trasporto e l'eventuale imballaggio e magazzinaggio temporaneo.

I costi sopra elencati comprendono quanto pagato ai dipendenti di chi effettua l'operazione di ritiro a titolo di salari straordinari per il personale, nonché i costi per l'assunzione temporanea di personale per effettuare l'operazione di ritiro.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA RESPONSABILE

Cosa non è assicurato

COSA NON È ASSICURATO

Art. 2.3.1 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'assicurazione R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzioni delle anzidette operazioni;
- f) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) a condutture ed impianti sotterranei; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, ondulazioni o oscillazioni da qualsiasi causa determinati;
- h) da furto;
- i) a cose di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del C.C.;
- j) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute;
- k) provocati da soggetti diversi da prestatori di lavoro;
- l) cagionati da macchine, merci e prodotti dopo la consegna a terzi; da opere od installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori; per le opere che richiedono spostamento successivo dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- m) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- n) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- o) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- p) dei quali l'assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivanti dalla legge;
- q) da lavori esclusivi di demolizione e disfacimento;
- r) a cose di terzi provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. Tale esclusione si intende operante esclusivamente per attività edili.

Art. 2.3.2 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE R.C.T. ED R.C.O.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende la responsabilità per i danni:

- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
- b) connessi con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o da prodotti contenenti l'amianto;
- d) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o da campi elettromagnetici;
- e) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- f) relativi ai casi di encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld - Jacob (VCJD);
- g) derivanti da violazioni dei contratti di lavoro e/o da discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- h) derivanti da malattie professionali.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA RESPONSABILE

Cosa non è assicurato

Art. 2.3.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a) nonché le società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- c) i prestatori di lavoro dell'assicurato, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 2.3.4 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI

L'assicurazione Responsabilità Civile Prodotti di cui all'art 2.2.26 non comprende:

- a) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
- c) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla società;
- d) i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito;
- e) i danni ad immobili e manufatti edili costruiti in tutto o in parte con prodotti assicurati;
- f) i danni imputabili all'assicurato nella sua qualità di installatore;
- g) i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore automobilistico (automotive), aeronautico ed aerospaziale;
- h) i danni provocati:
 - da organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
 - da encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.) o nuove varianti della malattia di Creutzfeld-Jacob;
 - da generazione di campi elettromagnetici (EMF) e dalle radio frequenze;
- i) i risarcimenti a carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages);
- l) i danni derivanti da prodotti messi in circolazione direttamente dallo stesso produttore in USA, Canada e Messico.

Art. 2.3.5 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE RITIRO PRODOTTI

L'assicurazione Ritiro Prodotti di cui all'art. 2.2.27 non comprende:

- a) il ritiro di prodotti nei quali siano entrati a far parte i prodotti descritti in polizza;
- b) il ritiro dei prodotti descritti in polizza qualora siano entrati a far parte di altri prodotti;
- c) il ritiro di prodotti che sia direttamente riconducibile a violazione di leggi, norme o regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto;
- d) il valore dei prodotti descritti in polizza o dei prodotti finiti dei quali gli stessi siano entrati a far parte quali componenti;
- e) le spese di riparazione o distruzione dei prodotti, salvo quanto previsto dal precedente articolo;
- f) le multe, le ammende e le penalità in genere;
- g) le spese sostenute per riguadagnare la quota di mercato detenuta precedentemente all'operazione di ritiro, le perdite dovute a diminuzione del volume d'affari e le spese sostenute per il recupero di immagine;
- h) le spese per le operazioni di ritiro dovute a contaminazione, alterazione, manomissione intenzionale di prodotti, compiute da chiunque, compresi i dipendenti dell'assicurato.

Condizioni di assicurazione

IMPRESA RESPONSABILE

Limiti di copertura

LIMITI DI COPERTURA

Art. 2.4 - LIMITI, SCOPERTI E FRANCHIGIE

I limiti, scoperti e franchigie sotto riportati si intendono validi per i danni a cose, salvo quanto previsto per l'estensione art. 2.2.23 Malattie Professionali.

Art.	Titolo	franchigia (in euro) e/o Scoperto (in percentuale) per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro)	
2.1.1	Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T)	Per attività edile: 500 (salvo eventuali diversi scoperti/franchigie più elevati previsti per alcune specifiche garanzie, indicati di seguito nella presente tabella)		
2.1.2	Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) Lettera b)	2.500		
2.1.4	Proprietà e conduzione dei fabbricati	500		
2.1.5	Danni a mezzi sotto carico o scarico	500 per ogni mezzo danneggiato		
2.1.6	Danni ad automezzi di terzi e/o di prestatori di lavoro	500 per ogni mezzo danneggiato		
2.1.7	Committenza auto	250		
2.1.12	Causale Incendio		250.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.13	Danni da inquinamento accidentale	10% con il minimo di 2.500 e il massimo di 15.000	100.000 (250.000)	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.16	Altre attività e servizi garantiti			
	Lettera d) proprietà di cani da guardia	100		
2.2.1	Lavori presso terzi	500	150.000 (250.000)	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.2	Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento	10% con il minimo di 500 e il massimo di 10.000	100.000 (200.000)	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.6	Danni a condutture ed impianti sotterranei	500	100.000 (250.000)	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.7	Danni da cedimento o franamento del terreno	Per i danni ai fabbricati: 10% con il minimo di 1.500 Per danni ad altre cose: 500 Per danni conseguenti a lavori di sottomuratura: 20% con il minimo di 5.000	100.000 (250.000) Per danni a conseguenti a lavori di sottomuratura: 75.000	Per sinistro e periodo di assicurazione

Condizioni di assicurazione

IMPRESA RESPONSABILE

Limiti di copertura

Art.	Titolo	franchigia (in euro) e/o Scoperto (in percentuale) per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in euro)	
2.2.8	Danni da vibrazioni	10% con il minimo di 5.000	100.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.9	Danni da furto agevolati da impalcature e ponteggi	10% con il minimo di 500	100.000 Per furto tentato: 5.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.10	Danni a cose in consegna o custodia	10% con il minimo di 500	50.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.11	Scavi e reinterri	500	100.000 (200.000)	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.12	Postuma impiantisti	per i danni a cose: 10% con il minimo di 1.000 ed il massimo di 15.000	Per i danni a cose: 200.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.14	Danni da acqua piovana (limitatamente alle imprese edili)	10% con il minimo di 500 e il massimo di 10.000	100.000 (200.000)	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.18	Danni da interruzione o sospensione di attività	10% con il minimo di 1.500 e il massimo di 7.500	150.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.21	Circolazione carrelli	500	250.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.22	Danni a opere in costruzione e a cose su cui si eseguono i lavori	10% con il minimo di 2.500	50.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.23	Malattie professionali	Per danni a persone: 2.500	Per danni a persone: 250.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.24	Postuma edile	10% con il minimo di 2.500	75.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.25	Edil Plus b. cose sollevate c. R.C Postuma Edile d. Rc Progettazione e. Errori Privacy	b. 10% con il minimo di 1.500 c. 10% con il minimo di 2.500 d. 10% con il minimo di 2.500 e. 10% con il minimo di 1.500	b. 30.000 c. 75.000 d. 50.000 e. 50.000	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.26	R.C. Prodotti	10% con il minimo di 2.500	500.000 Per danni da interruzione o sospensione attività: 100.000 Danni al prodotto finito di terzi (di cui alla lettera c)): 25% del massimale R.c. Prodotti	Per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.27	Ritiro prodotti	1.500	15.000	Per sinistro e periodo di assicurazione

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 3.1 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'assicurato deve:

- **darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata l'assicurazione oppure alla società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza**, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile;
- **fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della società secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile.**

Art. 3.2 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio quando la legge lo richieda.

La società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La società non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Tuttavia nel caso di rinuncia da parte della società per il venir meno del proprio interesse ad una vertenza in sede civile, relativamente alla quale l'assicurato intende portare avanti le proprie istanze, saranno riconosciute le spese di resistenza per il legale designato dall'assicurato stesso fino ad un massimo di 1.500 euro per sinistro ed anno assicurativo.